

Penale Sent. Sez. 1 Num. 28797 Anno 2026
Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore: MATTEI SILVIA
Data Udienza: 22/05/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Fiorentino Luigi, nato a Castellammare di Stabia il 17/07/1964

avverso la sentenza del 27/11/2025 della Corte d'appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, il quale ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;

letta la memoria depositata dalla difesa il 19.5.2026

Procedimento a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12.12.2019, il Tribunale di Napoli condannava Fiorentino Luigi alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre alle pene accessorie, avendolo ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e n. 2, 223 e 219, comma 1 e comma 2 n. 1 r.d. n. 267 del 1942 perché, quale amministratore della Termoplastica Sud s.r.l.

sino al marzo 2009 e come amministratore di fatto dal 13.3.2009 alla data del fallimento (16.7.2015), sottraeva e distruggeva libri e scritture contabili o, comunque, le teneva in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; distraeva beni facenti parte del patrimonio sociale (intero complesso aziendale, beni e importi relativi ad immobilizzazione materiali, rimanenze, crediti, disponibilità liquide, quali risultanti dall'ultimo bilancio depositato, così contribuendo alla formazione di uno stato passivo pari a circa 1 milione di euro a fronte di un attivo inesistente. Con l'aggravante di aver commesso più fatti tra quelli di cui all'art. 216 L.F. e di aver cagionato ai creditori un danno di notevole entità.

La sentenza, impugnata dall'imputato, veniva confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 4 giugno 2024.

Avverso tale sentenza di appello, l'imputato proponeva ricorso per cassazione e la Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 12019 del 24 febbraio 2025 annullava con rinvio la sentenza. Osservava che la Corte territoriale aveva reso una motivazione meramente apparente, avendo operato un rinvio integrale alla sentenza di primo grado senza motivare in modo analitico su ogni punto devoluto. Inoltre, aveva eluso del tutto i motivi di appello, non fornendo concreti argomenti sui quali fondare l'affermazione di responsabilità. Tanto in relazione a tutti i motivi di censura relativi a:

1)

- Mancata valutazione delle contraddittorie e inverosimili dichiarazioni di Rossella Bruno, amministratore dal marzo 2009;
- Valorizzazione della sola posizione reddituale della Bruno, senza verifica alcuna sull'asserita nullatenenza;
- Aver posto a carico dell'imputato l'onere di provare la sussistenza della merce nei magazzini al momento del passaggio delle quote in capo a Bruno;
- L'aver ritenuto Fiorentino amministratore di fatto in modo assertivo, senza argomentare sulla base di dati fattuali;

2) violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, senza alcun accertamento sul credito effettivamente vantato dalla DFI Europe;

3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base dell'improprio riferimento alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità.

Con sentenza del 27 novembre 2025, la Corte di appello di Napoli, in

sede di rinvio, confermava la sentenza impugnata. Riteneva fittizia la cessione delle quote in base alle modalità della stessa, apparentemente avvenuta per estinguere un debito pregresso di Fiorentino nei confronti della Bruno, garantito da cambiali. Argomentava tale conclusione sulla base delle caratteristiche soggettive della Bruno, inconsapevole della propria qualità di amministratore sin quando non era stata interrogata dalla Guardia di Finanza, priva di reddito (sulla base degli accertamenti reddituali compiuti), con un bassissimo livello culturale (licenza elementare), priva di legami con la Basilicata. Evidenziava che la deposizione della Bruno era stata riscontrata dal fatto che, contemporaneamente alla cessione delle quote, era stata spostata la sede sociale da Potenza a Napoli, presso l'abitazione della donna, sita in una casa popolare al centro di Napoli, inadatta a svolgere l'attività di gestione della società. Ulteriore riscontro di tipo logico individuava nel fatto che ella avrebbe utilizzato il proprio importante credito (euro 100.000,00) per acquistare quote di una società destinata all'estinzione e che nessun elemento era stato fornito dall'imputato per fornire prova del rapporto sottostante l'emissione delle cambiali, come pure sarebbe stato agevole fare, nonostante l'ingente importo e la qualità dell'imputato, imprenditore "di spicco". Osservava, inoltre, che non vi era traccia di una sua partecipazione alla vita societaria, nonostante nel 2007, poco prima della cessione delle quote, fosse stata acquistata una ingente quantità di merce, mai rinvenuta. Desumeva, con argomento logico, dalla fittizietà del trasferimento di quote, la qualità di amministratore di fatto di Fiorentino sino al fallimento.

Quanto all'aggravante del danno di rilevante entità, la riteneva sussistente tenuto conto dell'ingente valore dei beni sottratti (euro 800.000 di merce quale desunta dall'ultimo bilancio depositato), con corrispondente danno per i creditori (con un passivo di oltre 1 milione di euro). Osservava, in proposito, che il credito della DFI Europa S.r.l. risultava documentato e, infatti, era stato ammesso al passivo fallimentare.

Quanto, infine, alle circostanze attenuanti generiche, osservava che la pena era stata determinata nel minimo edittale e che la gravità delle condotte di bancarotta, unita alla personalità dell'imputato, impediva di riconoscere le circostanze invocate.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente con tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 606,

comma 1 lett. *b*) ed *e*) cod. proc. pen. lamenta che il giudice di rinvio non abbia rispettato il principio enunciato nella sentenza di questa Corte, essendo incorso nelle medesime lacune motivazionali della sentenza annullata in ordine sia alla natura simulata dell'atto di cessione delle quote, sia del ruolo di amministratore di fatto, sia in ordine al riconoscimento dell'aggravante del danno di rilevante entità.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta che non sia stata adeguatamente valutata l'attendibilità di Rossella Bruno, che non siano state considerate le gravi ed oggettive contraddizioni nella sua deposizione non giustificabili con il solo basso livello culturale, che non sia stato valutato il suo interesse antagonista a quello del ricorrente, che non sia stato valutato il suo eventuale apporto all'aggravamento del dissesto, tenuto conto del lasso di tempo intercorso tra la cessione delle quote e la data del fallimento (sei anni). Anche con riferimento alla fittizietà della cessione delle quote, osserva che non è stato considerato rilevante il mancato accertamento sulla titolarità di rapporti bancari e i mancati accertamenti patrimoniali, che non si comprende su cosa si sia fondata la affermazione di mancanza di qualità soggettive idonee alla gestione societaria, che non si comprende da cosa sia stata desunta la mancata partecipazione alle attività societarie non essendo stato escusso alcun dipendente. Quanto alla qualità di amministratore di fatto di Fiorentino, lamenta che sia stato desunto dalla fittizietà della cessione delle quote, senza verificare la presenza di alcuna delle condotte che, normalmente, vengono verificate per desumerne la qualità di amministratore di fatto.

2.3. Con il terzo motivo, lamenta che sia stata riconosciuta l'aggravante del danno di rilevante entità nonostante sia mancato lo specifico accertamento richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, non coincidendo la nozione di danno con l'entità del passivo, non essendo stati individuati i beni in concreto sottratti e in che misura questa condotta abbia influito sull'aggravamento del dissesto; sul nesso causale tra la condotta e il danno lamentato dai creditori; sul raffronto tra le posizioni debitorie e la capacità economica dei danneggiati.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
4. Con nota depositata il 19.5.2026, la difesa del ricorrente ribadiva le conclusioni rassegnate ripercorrendo i motivi posti a fondamento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva che la Corte di appello ha argomentato specificamente su ciascuno dei motivi di impugnazione. La circostanza che il percorso argomentativo abbia ricalcato quello della sentenza di primo grado non esclude che la motivazione possa essere adeguata, ove abbia dato mostra di aver vagliato criticamente le censure mosse. Ciò è quanto avvenuto nel caso in esame, come si illustrerà nel dettaglio affrontando i successivi motivi di impugnazione, relativi a specifici punti di doglianza.

3. Con il secondo motivo, la difesa del ricorrente formula le seguenti censure: 1) Che non sia stata valutata l'attendibilità di Rossella Bruno, la cui contraddittorietà è oggettiva; 2) che non vi sia prova idonea della fittizietà della cessione delle quote; 3) che non vi sia prova idonea della assunzione della qualità di amministratore di fatto dell'imputato. Si tratta di questioni che, in quanto strettamente collegate, possono essere trattate congiuntamente e rigettate in quanto infondate. In ordine alla inattendibilità della Bruno, la Corte territoriale ha enucleato il punto di dedotta contraddittorietà (la teste nel corso delle indagini aveva negato di essersi recata a Potenza del notaio e lo ha, invece, ammesso in dibattimento) e l'ha spiegato con le diverse modalità di conduzione dell'esame che, in dibattimento, erano state più accurate in quanto svolte nel contraddittorio delle parti, circostanza questa rilevante in situazione di bassa alfabetizzazione della teste, quale ripetutamente riferita in sentenza, con "le connesse imprecisioni delle sue deposizioni". La Corte territoriale si è, inoltre, soffermata sui riscontri alle dichiarazioni rese, fornendo elementi rilevanti anche in ordine alla fittizietà del trasferimento delle quote, che ha analiticamente indicato.

In particolare, li ha individuati nella sede societaria prescelta dopo la cessione, ovvero la casa di abitazione della Bruno, sita nel centro storico di Napoli in una casa popolare, abitazione che il curatore Di Tullio, in sede di esame dibattimentale, aveva valutato "non idonea per svolgere un'attività come era quella che aveva svolto fino al 2008 presso gli stabilimenti di Potenza"; nello stato di nullatenenza della donna (priva di stabile attività lavorativa in quanto svolgeva in nero alcuni lavori domestici, essendo, per il resto casalinga, divorziata, con quattro figli); nella assenza di

qualsiasi legame con la Basilicata, sede operativa della società; nella mancanza delle qualità soggettive necessaria per lo svolgimento di attività imprenditoriale; nella assenza di qualsiasi riscontro all'ipotetico credito vantato dalla donna nei confronti di Fiorentino (la natura del titolo di credito, cartolare e astratto, in quanto portato da cambiali, non ha consentito di verificare il rapporto sottostante e Fiorentino non ha fornito alcun elemento sul punto, nonostante, per il principio della contiguità della prova, egli fosse nella posizione più agevole per dimostrare l'effettività del rapporto di debito/credito, così inficiando l'efficacia logica e probatorio di uno dei più forti degli argomenti utilizzati); nelle modalità di estinzione del debito (con cessione di quote di una società destinata all'estinzione) da parte di un imprenditore con plurime attività in diversi settori; nella mancanza di qualsiasi segno di partecipazione alla vita societaria da parte della donna, nonostante la società sia rimasta in vita sino alla data del fallimento, nonostante l'importante quantità di merce acquistata poco prima della cessione di quote (per circa 800.000,00 euro) che, secondo *l'id quod plerumque accidit*, prelude ad una attività imprenditoriale produttiva o commerciale.

Quanto all'"interesse antagonista" di cui sarebbe portatrice Rossella Bruno, costituisce argomento che cede inevitabilmente al cospetto dei forti elementi di totale estraneità della stessa alle vicende societarie.

Quanto alla qualità di amministratore di fatto mantenuta dall'imputato dopo la cessione delle quote, si tratta di deduzione logicamente conseguente alla ritenuta fittizietà della cessione delle quote che è coerente con i principi espressi da questa Corte sul punto. Sul punto, si impone una precisazione. I parametri utilizzati per desumere la qualità di amministratore di fatto devono essere adeguati alla situazione societaria, diversi essendo gli indici sintomatici nel caso di società attiva rispetto a quelli di una società inattiva in quanto avviata al fallimento. In casi siffatti, come ritenuto da questa Corte con sentenza della Sezione 5, n. 8568 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 287738, che si condivide, la responsabilità del ricorrente si fonda non tanto sul compimento di atti gestori, quanto piuttosto, appunto, sulla complessiva ricostruzione delle vicende e dinamiche societarie, non essendo pretendibile, né tanto meno necessaria, la dimostrazione di attività

gestoria nel caso in cui la società non sia oramai più attiva per decisione dello stesso amministratore uscente - cui sono imputabili le illecite condotte. «Sicché si deve concludere affermando che quando la cessazione della carica di amministratore intervenga in una fase in cui la società è oramai inattiva, in quanto avviata al fallimento, la prova della posizione di amministratore di fatto di tale società dopo le dimissioni si traduce in quella del ruolo di dominusmantenuto anche successivamente all'investitura formale del nuovo amministratore, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico (quali quelli attinenti ai rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale) in un ente abbandonato a se stesso, ormai esistente solo formalmente, da un punto di vista giuridico» (sent. citata).

Nel caso in esame, quindi, la mera investitura formale dell'amministratrice Bruno (la quale non riuscì mai neanche a contattare Fiorentino per consegnargli l'abbondante posta in arrivo presso la sua abitazione), determina la necessità di ricondurre all'odierno ricorrente quanto verificatosi anche dopo la cessione delle quote, incluso l'abbandono della società ad una sostanziale inattività, con tutto quanto ne consegue in ordine alla riferibilità a lui dei reati di bancarotta ascrittigli, sia di quella documentale sia di quella distrattiva.

Ebbene, rispetto a tali valutazioni, la difesa non denuncia vizi rilevanti in sede di legittimità, limitandosi a contestare l'efficienza probatoria degli elementi forniti e a lamentare mancati approfondimenti su taluni aspetti. Si tratta, tuttavia, di profili che esulano dal sindacato di legittimità di questa Corte, la quale non può e non deve fornire letture alternative, sia pure in ipotesi ritenute più plausibili, essendo la ricostruzione del fatto terreno esclusivo del giudice di merito, valutabile in questa sede solo ove fondata su argomenti illogici o contraddittori o su travisamenti della prova, tutti vizi neanche dedotti.

4. Quanto, infine, alla circostanza aggravante, questa Corte con sentenza della Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Rv. 271274, ha affermato che «il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non si riferisce al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posta in relazione alla

diminuzione - non percentuale ma globale - che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000 - dep. 23/11/2000, Di Muni, Rv. 217403; conf. Sez. 5, n. 8690 del 27/04/1992 - dep. 04/08/1992, Bertolotti, Rv. 191565)». Ciò in quanto l'art. 219 legge fall. ha riguardo al danno che consegue ai fatti di bancarotta (Sez. 5, n. 15613/15 del 05/12/2014, Geronzi). Si è, quindi, precisato che l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009 - dep. 28/12/2009, Olivieri, Rv. 245822; conf. Sez. 5, n. 8037 del 03/06/1998 - dep. 07/07/1998, Urso G, Rv. 211637; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013 - dep. 42 21/03/2013, Pastorello, Rv. 255063). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha osservato che: il valore dei beni sottratti, corrispondente al quantitativo di merce costituente rimanenze del valore di euro 800.000,00, valutato con riferimento al passivo di oltre 1 milione di euro, il tutto parametrato ad un attivo inesistente, determina un grave danno per i creditori. A fronte di un attivo inesistente, la distrazione della merce di così ingente valore, ha sottratto al riparto un valore considerevole.

5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 22/05/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente